

ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA

FRA

I. **NOME COMMITTENTE**, con sede in SEDE COMMITTENTE, iscritta nel Registro delle Imprese, con il numero d'iscrizione e codice fiscale e partita, rappresentata nel presente atto, nato a, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito nel presente accordo anche **NOME COMMITTENTE** o PARTE;

E

II., con sede in (.....), via n., iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero d'iscrizionee codice fiscale, rappresentata nel presente atto da nato a (.....), il giorno in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito nel presente accordo anche o PARTE;

PREMESSO

- che **NOME COMMITTENTE** e (di seguito nel presente accordo anche PARTI) desiderano intrattenere normali rapporti d'affari riservati, attraverso i quali potrebbero venire a conoscenza, a titolo di esempio e senza che ciò possa costituire elemento di esaustività, di:
 - dati commerciali, incluso strategie e fabbisogni, lancio di nuovi prodotti costi, informazioni finanziarie e contrattuali, nominativi di clienti e fornitori, etc;
 - dati tecnici, inclusi brevetti, anche in corso di registrazione, progettazioni

e soluzioni di progettazione, capitolati di fornitura e d'opera, disegni tecnici, specifiche di materiali, performance, piani e modalità di controllo, sistemi di qualità e sicurezza aziendali, reclami, etc;

- che, nel corso degli incontri e/o a seguito di eventuali transazioni commerciali, ognuna delle PARTI potrebbe rivelare all'altra informazioni importanti e confidenziali, ovvero segreti commerciali e/o industriali relativi alla società stessa ed alla sua attività, in ciò comprendendo anche quelli delle controllate/partecipate;
- che le PARTI, per facilitare il libero scambio d'informazioni, concordano di sottoscrivere il presente ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA (di seguito nel presente atti anche ACCORDO) che disciplinerà le modalità di divulgazione o il divieto di divulgazione delle informazione che le stesse PARTI siano venute a conoscere a seguito dei loro rapporti commerciali e/o industriali.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Definizioni

(i.) il termine DIVULGATORE identifica la PARTE che nell'ACCORDO rivela informazioni a carattere confidenziale;

(ii.) il termine RICEVENTE identifica la PARTE che nell'ACCORDO riceve informazioni a carattere confidenziale ed include tutte le società del RICEVENTE siano esse affiliate, filiali, società controllate o collegate o partecipate;

(iii.) il termine RAPPRESENTANTE include gli Amministratori del RICEVENTE, compresi i dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti (finanziari, legali, etc.);

(iv.) il termine INFORMAZIONI CONFIDENZIALI:

(a) intende definire tutte le informazioni che hanno o potrebbero avere valore commerciale o industriale per l'attività corrente e/o futura del DIVULGATORE o delle sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate;

(b) include anche tutte le informazioni per le quali una diffusione non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa per gli interessi del DIVULGATORE o delle sue sue filiali, agenzie, società controllate o collegate o partecipate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente dichiarate INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dal DIVULGATORE oppure per l'altra PARTE

(c) include, ad esempio, ma senza che l'elenco possa intendersi esaustivo: strategie, liste di clienti o di potenziali clienti, caratteristiche dei clienti, contatti o contratti o lettere commerciali o di intenti, dati o previsioni di vendita o di produzione, informazioni di mercato e di tendenza del mercato, dati di vendita, informazioni sui prezzi, sui margini, sui piani di marketing e di mercato, nuovi prodotti o processi, informazioni finanziarie, liste di fornitori o di potenziali fornitori, caratteristiche dei fornitori, previsioni di consumo, procedure operative, software e brevetti, applicazione di brevetti, processi, formule, segreti commerciali e/o industriali, innovazioni, invenzioni, scoperte, progetti di miglioramento, ricerche e sviluppi (R&S), risultati di prove e test, capitolati di fornitura e

d'opera, know-how, dati, piani di controllo, schizzi, disegni, modelli, attrezzature o strumenti di misurazione.

2. Informazioni escluse

(i.) le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI non comprendono le informazioni che il RICEVITORE:

(a) può aver ottenuto da una parte terza legata già al DIVULGATORE da un ACCORDO;

(b) può dimostrare siano di dominio pubblico in questo momento o lo diventino in seguito o che, in ogni caso, siano conosciute dal pubblico, senza che ciò sia dipeso da azioni o mancate azioni da parte del RICEVENTE;

(c) può aver ottenuto da una terza parte senza violazione di accordi esistenti;

(d) può sviluppare indipendentemente senza utilizzare alcuna informazione riservata.

3. Riservatezza

(i.) il RICEVENTE ed i suoi RAPPRESENTANTI non dovranno divulgare alcuna INFORMAZIONE CONFIDENZIALE sotto qualsiasi forma, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo punto 4. del presente ACCORDO e dovranno mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI nella più stretta riservatezza;

(ii.) il RICEVENTE, col presente ACCORDO, concorda di indennizzare in toto il DIVULGATORE per tutte le perdite, danni, reclami, spese legali e, in generale, per ogni costo sopportato dal DIVULGATORE a causa della

violazione del presente ACCORDO da parte del RICEVENTE o dei suoi RAPPRESENTANTI.

4. Divulgazioni consentite

(i.) il RICEVENTE può rivelare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di cui sia venuto a conoscenza a propri Clienti e/o Fornitori, nonché a propri RAPPRESENTANTI, a fronte di necessità, ma solo nella misura richiesta per valutare o portare a termine una transazione o una relazione con il DIVULGATORE e solo se i suddetti Clienti e/o Fornitori, nonché RAPPRESENTANTI siano stati informati della natura riservata e confidenziale delle informazioni in oggetto e dei termini di questo ACCORDO e siano vincolati da un accordo scritto oppure tramite una procedura legalmente impugnabile di responsabilità professionale atta a proteggere tali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

5. Marchi, loghi ed etichette

(i.) le PARTI si obbligano a non utilizzare alcun marchio e/o logo su alcun prodotto, a scopo pubblicitario o di comunicazione commerciale/industriale, senza previa autorizzazione scritta dell'altra PARTE.

6. Utilizzo

(i.) il RICEVENTE e i suoi RAPPRESENTANTI sono tenuti ad utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI esclusivamente allo scopo di valutare una possibile transazione commerciale o industriale o relazione d'affari col DIVULGATORE ed in ogni caso sono tenuti a non utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI a danno del DIVULGATORE;

(ii.) tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, in qualsiasi forma esse siano rese, rimarranno di esclusiva proprietà del DIVULGATORE ed il RICEVENTE non potrà, per nessun motivo, copiare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI senza averne ricevuto il preventivo consenso scritto e, qualora tale consenso venisse prestato, sulle copie dovranno essere riportate le informazioni sulla riservatezza e sulla proprietà che dovessero apparire sugli originali;

(iii.) niente di quanto espresso in questo ACCORDO deve essere interpretato come concessione di diritti a favore del RICEVENTE, relativamente a ciascuna INFORMAZIONE CONFIDENZIALE trattata.

7. Patto di non concorrenza

(i.) per un periodo di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO, le PARTI non dovranno, né direttamente, né indirettamente, ricercare o assumere dipendenti provenienti dall'altra PARTE.

8. Restituzione della documentazione

(i.) se una delle PARTI firmatarie del presente ACCORDO decidesse di non dar corso ad alcuna transazione con l'altra PARTE, tale decisione dovrà essere comunicata all'altra PARTE e si dovrà contestualmente procedere alla restituzione di ogni documento ricevuto, sia in originale che in copia, che rientri nella categoria sopra richiamata di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI;

(ii.) la restituzione della documentazione non esonera nessuna delle PARTI dall'obbligo di rispettare gli altri termini e condizioni del presente

ACCORDO.

9. Accordi aggiuntivi

- (i.) lo svolgimento di incontri o lo scambio di materiale o di informazioni non possono mai costituire assunzione di obblighi di conclusione di successivi contratti o proibizioni per una PARTE di fornire simili o stesse informazioni ad altre parti o di sottoscrivere accordi con altre parti;
- (ii.) le PARTI concordano che questo ACCORDO non comporta, né direttamente, né indirettamente, alcuna cessione di licenza, di brevetto, di invenzione o di segreto commerciale e/o industriale.

10. Durata dell'obbligazione

- (i.) ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 7. (Patto di non concorrenza), tutte le obbligazioni ed i diritti disciplinati dal presente ACCORDO hanno durata di decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO;
- (ii.) nel caso di sottoscrizione di un successivo contratto di fornitura, collaborazione od altro, la validità del presente ACCORDO si intende estesa per l'intera durata del contratto di fornitura, collaborazione od altro e per ulteriori 30 (trenta) anni a far data dalla scadenza dello stesso, salvo diversa indicazione riportata all'interno del contratto stesso;
- (iii.) le PARTI non potranno cedere a terzi il presente ACCORDO.

11. Legge vigente

- (i.) questo ACCORDO è regolato ed interpretato in accordo colla Legge Italiana;
- (ii.) le PARTI riconoscono il Tribunale di Ferrara come unico Foro competente

per qualsiasi controversia legata e collegata al presente ACCORDO;

- (iii.) qualora una o più clausole dell'ACCORDO siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole dell'ACCORDO e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

12. Accordo nella sua interezza

- (i.) questo ACCORDO esprime la totale e completa intenzione delle PARTI e sostituisce ogni e qualsivoglia precedente proposta o accordo, sia scritto che orale, con riferimento all'argomento di cui all'oggetto;
- (ii.) questo ACCORDO non può essere modificato se non con un documento scritto firmato da entrambe le PARTI;
- (iii.) ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 le PARTI, con la sottoscrizione del presente ACCORDO, prestano reciproco consenso, per sé e per i propri RAPPRESENTANTI, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati quali indicati nel citato Decreto Legislativo 196/2003, per i soli fini derivanti dal presente ACCORDO.

li,

.....
.....
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, dopo ulteriore lettura, espressamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli: 3, 7, 8, 9, 11

RISERVATO